

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BAMPO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'ENAM — ente nazionale di assistenza magistrale —, istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e modificato con legge 7 marzo 1957, n. 93, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto vigilanza dal ministero della pubblica istruzione;

nell'ambito del consiglio di amministrazione di tale ente siedono, oltre al rappresentante del ministero della pubblica istruzione, anche un rappresentante del ministero del tesoro ed uno del ministero del lavoro;

a tale ente sono iscritti d'ufficio gli insegnanti e direttori didattici di ruolo della scuola primaria, ai quali viene operata una ritenuta mensile dello 0,80 per cento dello stipendio calcolabile, mediamente, in lire 12.000-13.000 mensili;

tale ritenuta è obbligatoriamente operante in favore di detto ente;

l'ente, per statuto, dovrebbe svolgere attività assistenziali e previdenziali in favore degli appartenenti alla categoria e dei rispettivi familiari;

tale attività è in parte gestita direttamente dalla direzione centrale dell'ente, in parte è demandata ai comitati provinciali;

l'ente si trova, da anni, in una situazione di funzionamento precario al limite dell'assurdo, per cui, ad esempio, le pratiche dei contributi sanitari vengono esple-

tate non con mesi, ma con anni di ritardo, tant'è che al momento sono in corso di esame le richieste relative all'anno 1994 ed agli anni precedenti senza che agli interessati venga fornita una adeguata informazione — previsione sui tempi di risoluzione delle pratiche stesse;

molti comitati provinciali si trovano nella impossibilità di rispondere alle esigenze degli iscritti sia per questioni organizzative (ad esempio, si cita il caso di Belluno, dove da mesi si è in attesa della nomina di un commissario che consenta il funzionamento di tale comitato) che per mancanza di fondi adeguati;

la sopportazione degli insegnanti e dei direttori didattici, i quali, da un lato, si vedono iscritti d'autorità all'ente e, dall'altro lato, non possono fruire nemmeno delle modeste prestazioni dello stesso per la disorganizzazione sopra accennata, è ormai giunta al limite —:

quale sia la posizione del Governo di fronte al problema prospettato in premessa;

quali iniziative intenda assumere per ridare efficienza organizzativa alla struttura centrale e a quelle periferiche dell'ente, rispondendo alle esigenze del personale che regolarmente paga la propria quota di iscrizione e che, giustamente, pretende un'assistenza offerta in tempi accettabili e non con anni di ritardo. (4-00683)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente Nazionale Assistenza Magistrale ha fatto presente quanto segue.*

I ritardi lamentati dalla S.V. Onorevole, nell'espletamento delle pratiche, relative ai contributi sanitari, non dipendono certo da inadempienze da parte dell'ente, quanto da carenze di personale a fronte di un incremento di domande di accesso alle prestazioni istituzionali dell'ente medesimo.

Com'è noto le leggi finanziarie che si sono succedute in questi ultimi anni hanno impedito di fatto l'assunzione di personale determinando un forte scarto tra le unità

previste in pianta organica (n. 114 unità) e il personale attualmente in servizio (n. 35 unità).

Per far fronte a tale situazione, gli organi di amministrazione dell'ente hanno provveduto, sia attraverso il decentramento ai comitati provinciali di gran parte delle prestazioni istituzionali di carattere sanitario, sia attraverso l'attivazione di uno specifico progetto finalizzato che, per quanto attiene alle unità di personale occorrente, si avvale delle previsioni di cui all'articolo 16 del C.C.N.L. del personale degli enti pubblici non economici.

Ciò consentirà di eliminare nei prossimi mesi l'arretrato esistente.

Per quanto riguarda, poi, le risorse dei comitati provinciali, si fa presente che a detti comitati vengono erogati contributi annuali nella misura di L. 25.000 per ciascuno iscritto della provincia (L. 15.000 a titolo di contribuzione ordinaria e L. 10.000 per il decentramento delle prestazioni sanitarie); ove tali fondi, poi, dovessero esaurirsi i comitati stessi possono accedere alla contribuzione straordinaria.

In merito, infine, alla situazione determinatasi negli ultimi tempi presso l'ENAM provinciale di Belluno, si fa presente che, al fine di consentire al più presto il funzionamento del comitato, il consiglio di amministrazione ha delegato un consigliere di amministrazione per la verifica della situazione e per proporre al Consiglio stesso la soluzione più opportuna.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BENEDETTI VALENTINI. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'avvio dei lavori di rifacimento delle reti tecnologiche e della relativa pavimentazione di via della Repubblica nella città di Amelia (Terni), sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici (strade di epoca romana e resti di strutture abitative), che hanno posto la città stessa nelle difficoltà connesse ai problemi aperti da tali rinvenimenti;

tali difficoltà possono individuarsi:

a) nella questione di sicurezza, in quanto via della Repubblica è attualmente la sola strada di accesso alla città (se si esclude « Porta Leone », alquanto malagevole e limitata ad alcuni tipi di autovetture);

b) nella doverosa valorizzazione dei rinvenimenti archeologici, che possono costituire una importante risorsa culturale, turistica ed economica per Amelia e per il suo territorio;

c) nel problema di ordine economico, essendo i fondi relativi all'appalto per la esecuzione delle opere, come da progetto, attualmente spesi per le esigenze della Soprintendenza ai beni archeologici —:

se i Ministri interrogati siano al corrente dei fatti illustrati in premessa;

se ritengano di poter intervenire, — sia sul piano del coordinamento progettuale, sia sul piano del sostegno finanziario — di concerto con la regione dell'Umbria e con il comune di Amelia, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di: a) rendere possibile la realizzazione di una seconda via alternativa di accesso al centro storico di Amelia, con immissione dalla parte alta dello stesso, secondo un tracciato già più volte ipotizzato e che non sembrerebbe presentare cospicue difficoltà di realizzazione; b) rendere possibile, contemporaneamente, la valorizzazione e la godibilità culturale e turistica dei significativi reperti archeologici, di cui la città di Amelia potrebbe grandemente giovare. (4-00407)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.

Il progetto di ripavimentazione di via della Repubblica e di rifacimento delle sottostanti reti tecnologiche (metanodotto, acquedotto, fogne, linee telefoniche ed elettriche) fu trasmesso dal Comune di Amelia alla Soprintendenza archeologica di Perugia in data 12 ottobre 1995.

In proposito la predetta Soprintendenza già in data 5 febbraio 1993 aveva segnalato

al Comune di Amelia la probabilità che i lavori stradali previsti portassero al rinvenimento di tratti dell'antica pavimentazione stradale o di resti di altri manufatti antichi e aveva quindi evidenziato l'opportunità di preventivare nel progetto un importo per eventuali scavi archeologici.

Successivamente la Soprintendenza, presa visione del progetto, ribadì le perplessità e le esigenze già formulate, sottolineando la necessità che le nuove reti infrastrutturali ricadessero il più possibile sul sito di quelle già esistenti.

Nel corso dei lavori sono emersi, come previsto, un tratto di strada basolata romana, già compromesso e in parte distrutto da una preesistente fogna moderna, e strutture murarie romane perpendicolari alla strada antica.

Per quanto riguarda la sistemazione dei reperti archeologici, la Soprintendenza è tuttora in attesa che il Comune di Amelia presenti una sua proposta progettuale.

Ovviamente qualsiasi progetto di sistemazione deve essere finalizzato prioritariamente ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei reperti. In questa prospettiva le testimonianze archeologiche di cui si tratta possono essere adeguatamente valorizzate anche adottando soluzioni intermedie che, attraverso la realizzazione di un'adeguata pavimentazione con finestre in vetro blindoviz, consentano la visibilità dei reperti antichi, senza compromettere l'attuale viabilità.

L'ipotesi prospettata di una seconda via alternativa di accesso al centro storico non è certo priva di problemi; si consideri infatti che tutto il sottosuolo del centro storico di Amelia, che insiste sulla città preromana e romana, è fortemente indiziato sotto il profilo archeologico e i lavori di scavo necessari per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale porterebbero alla luce, con molta probabilità, altre strutture archeologiche, la cui presenza potrebbe rendere inattuabile il progetto stradale o, quanto meno, porrebbe ulteriori problemi di conservazione delle strutture stesse.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

BERSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

valutazioni autorevoli in sede tecnica sottolineano che parti significative del contratto per il personale della scuola violano i presupposti essenziali della libertà di insegnamento tutelata dall'articolo 33 della Costituzione;

lo Snals, per la sua responsabilità di sindacato maggiormente rappresentativo del mondo della scuola, ha impugnato in sede giurisdizionale quelle parti del contratto che entrano in conflitto con lo spirito e la lettera della Carta fondamentale —:

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda assumere finalizzati ad approfondire ed eventualmente riaprire una trattativa che elimini le ragioni di un contenzioso così delicato e grave. (4-00081)

RISPOSTA. — Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si segnala che alcune parti del contratto del comparto scuola violerebbero, secondo « autorevoli valutazioni » i presupposti essenziali della libertà di insegnamento tutelata dall'articolo 33 della Costituzione, motivo per il quale sono state impuginate in sede giurisdizionale da parte del sindacato SNALS.

Al riguardo si chiarisce che, a parziale accoglimento del gravame preposto dal suddetto sindacato, il TAR del Lazio, con decisione n. 1172/96 del 20.3.1996, ha in effetti annullato l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto in questione solo limitatamente a quelle disposizioni (contenute nell'articolo 38, commi 4 e 5 e nell'articolo 39) che, con riferimento alla dimensione collegiale della funzione docente, prevedono l'obbligo di elaborare, attivare e verificare il progetto d'istituto.

Al riguardo si chiarisce altresì come la decisione in parola che ha peraltro respinto tutti gli altri motivi di gravame afferenti alle disposizioni contrattuali più direttamente incisive sul rapporto di lavoro — sia motivata, per i punti oggetto di annulla-

mento, esclusivamente dalla rilevata necessità di una disciplina pubblicistica della materia — mediante cioè leggi o regolamenti — e prescindendo pertanto da qualsiasi valutazione di merito circa il contenuto eventualmente lesivo delle stesse disposizioni rispetto al principio della libertà di insegnamento.

Il TAR ha infatti testualmente precisato, nella motivazione della sentenza, che « è nulla la clausola che preveda di disciplinare aspetti strettamente connessi con la libertà di insegnamento e con l'autonomia professionale, anche se in concreto non vi sia stata lesione di tali valori ». Per converso il predetto TAR ha precisato che l'affermazione secondo cui « una materia non può essere regolamentata dal contratto collettivo non significa che la stessa non possa poi essere disciplinata (magari con gli stessi contenuti della clausola indebitamente apposta) dalle parti pubblicistiche ».

Tanto premesso e tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto, come è noto, dall'Aran e non da questa Amministrazione, si precisa che l'effettiva attuazione della decisione stessa — fino alla sua eventuale riforma in appello, qualora verrà ravvisata l'opportunità dell'impugnativa — va ricondotta alla caducazione delle sole norme sopra richiamate e non all'intero impianto contrattuale.

Si rileva inoltre che le attività di programmazione educativa e didattica —

proprio per il principio invocato dal TAR — trovano il proprio legittimo fondamento in tutte le pregresse disposizioni legislative che disciplinano in sede pubblicistica la programmazione dell'attività educativa e didattica, con particolare riguardo agli artt. 5, 7 e 395 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Continuano altresì ad applicarsi, non avendo esaurito la loro efficacia per effetto della dichiarata nullità delle norme contrattuali sopraindicate, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, che disciplinano le modalità di programmazione didattico-educativa, anche di natura collegiale.

Premesso, infine, che ogni possibile iniziativa, in ordine all'eventuale riapertura della procedura contrattuale non può che essere rimessa alle determinazioni del Ministro della Funzione Pubblica, nella sua duplice veste di organo vigilante dell'attività dell'ARAN e di organo coordinatore di tutta la normativa sul pubblico impiego, si aggiunge che, intanto, opportune istruzioni sulla questione sono state fornite agli operatori scolastici periferici con la circolare n. 304 del 1.7.1996, di cui ad ogni buon fine si allega copia.

PROT. N. 1813 /BL
CIRCOLARE N. 304

ROMA, 1 LUGLIO 1996

- Ai Provveditori agli Studi **ORO SIDA**
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di **ROVERETO**
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di **TRINTE**
- All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca **ROVERETO**
- All'Intendente Scolastico per la scuola delle località Ladine **ROVERETO**
- Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la scuola Materna **SIDA**
- Ai Sovrintendenti scolastici regionali **ORO SIDA**
- All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta **AOSTA**
- Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta **AOSTA**
- All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana **PALERMO**
- Al Provinciale di **ROVERETO**
- Al Presidente della Giunta Provinciale di **TRINTE**

e.p.c.

collettivo del personale della scuola -stipulato in data 4 agosto 1995 -limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 38, commi 4 e 5 e all'art. 39.

Si tratta in sostanza delle disposizioni che, facendo riferimento alla dimensione collegiale della funzione docente, prevedono l'obbligo di elaborare, attuare e verificare, il progetto di istituto.

Si sottolinea al riguardo che la decisione di annullamento del T.A.R. è motivata esclusivamente dalla rilevata necessità di una disciplina pubblicistica della materia -mediante cioè leggi o regolamenti- e prescinde pertanto da qualsiasi valutazione di merito circa il contenuto eventualmente lesivo delle disposizioni in esame rispetto al principio della libertà di insegnamento.

Tanto premesso, in ottemperanza alla citata decisione del T.A.R. e fino all'eventuale riforma in appello della decisione medesima, le succitate disposizioni contrattuali non potranno essere più applicate.

Restano naturalmente in vigore tutte le disposizioni legislative che disciplinano in sede pubblicistica la programmazione dell'attività educativa e didattica, con particolare riguardo agli articoli 5, 7 e 395 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297). Continuano altresì ad applicarsi, non avendo esaurito la loro efficacia per effetto della dichiarata nullità delle norme contrattuali sopraindicata, le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3 e 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, che disciplinano le modalità di programmazione didattico-educativa, anche di natura collegiale.

Pertanto le norme ora richiamate costituiscono anche la base normativa su cui fondare la programmazione e la realizzazione dell'attività del prossimo anno scolastico.

IL MINISTRO



OGGETTO: Esecuzione decisione T.A.R. Lazio, Sez. III bis, relativa al ricorso proposto dallo S.N.A.L.S. avverso l'autorizzazione governativa relativa alla sottoscrizione del contratto collettivo del personale della scuola.

Con decisione n. 1172/96 del 20 marzo 1996, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, in parziale accoglimento di un ricorso proposto dallo S.N.A.L.S., ha annullato l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto

BERSELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

« Il Resto del Carlino » — cronaca di Bologna — ha in data 15 novembre 1995 riferito che i tecnici del locale comune, verso le ore 13.00 di ieri, hanno demolito la ciminiera della Panigal, che era sopravvissuta ai terribili e tragici bombardamenti della seconda guerra mondiale;

tale iniziativa appare in stridente contrasto con il desiderio degli abitanti del quartiere Santa Viola, che si erano espressi per il mantenimento di tale struttura di indubbio interesse storico per la città di Bologna ed il cui plastico era ed è esposto nella sede del quartiere in via Batindarno —

se la locale sovrintendenza sia stata previamente interpellata dall'amministrazione comunale di Bologna e se abbia autorizzato la distruzione di una struttura di particolare interesse e componente di rilievo per la memoria storica della città di Bologna. (4-00084)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica quanto segue.*

La ciminiera in questione non era sottoposta alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico.

Tuttavia, poiché il complesso industriale del quale faceva parte interessa parzialmente una fascia del territorio comunale « contermina ad acque pubbliche » (articolo 1 della legge n. 431 del 1985, cosiddetta legge Galasso), il relativo piano particolareggiato è stato presentato alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna per le osservazioni di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 1150 del 1942. Tale piano ne prevedeva la conservazione.

Si fa presente, tuttavia, che la ciminiera era comunque situata all'esterno dell'area vincolata ai sensi della suddetta legge n. 431 del 1985.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

lo Snals, sindacato maggiormente rappresentativo nella pubblica istruzione, non ha firmato il contratto sottoscritto da CGIL, CISL e UIL;

a giudizio dello Snals, ma in verità non solo, tale contratto è assurdamente punitivo sia nella parte giuridico-normativa che in quella economica che addirittura diminuisce di fatto lo stipendio ad oltre un milione di dipendenti e, pertanto, non può essere sottoscritto da chi ritiene che il sindacato sia lo strumento di difesa degli interessi dei lavoratori e non del Governo o della Confindustria;

questa decisione legittima e condivisibile non può essere sanzionata con l'esclusione dello Snals dalla contrattazione decentrata secondo quanto l'Aran sosterebbe;

simile comportamento sarebbe la conferma di un tentativo di applicare la « dittatura » sindacale di CGIL, CISL e UIL i cui meriti in fatto di lotta, all'evasione, costruzione di falsi invalidi, eccetera, è ben nota a tutti —:

se il Ministro non ritenga opportuno:

intervenire al fine di riportare la questione negli ambiti della norma prevista dall'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993 nonché delle disposizioni previste dall'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 luglio 1995, che richiama il successivo articolo 6 relativo alla composizione delle delegazioni, che effettua a sua volta un ulteriore rinvio all'articolo 14, comma 1, lettera b), che espressamente riconosce la presenza di « rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto e non aderiscono ai protocolli »;

chiarire con urgenza il significato della circolare ministeriale n. 322 del 6 ottobre 1995 che vieta di dare « supporto amministrativo » all'iniziativa referendaria dello Snals; ciò in quanto troppi capi di istituto hanno inteso tale direttiva come un

impedimento a distribuire le buste indirizzate ad ogni singolo dipendente sul posto di lavoro. Poiché nessun ordinamento vieta al dipendente di ricevere corrispondenza sul posto di lavoro, se questo avvenisse verrebbe violata, ad avviso dell'interrogante, la norma contenuta nell'articolo 616 del codice penale. (4-00087)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il vigente contratto di lavoro del personale della scuola, a prescindere dalle pur valide motivazioni che hanno indotto il Sindacato SNALS a non dividerne alcuni contenuti, risulta essere stato sottoscritto in data 4.8.1995 — sulla base delle trattative a suo tempo condotte dall'ARAN a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993 — dalle Organizzazioni sindacali che rappresentano la gran parte del personale interessato, come risulta dai dati relativi al numero delle deleghe per organizzazione nazionale.*

È peraltro non rispondente al vero che le suddette trattative abbiano portato di fatto ad una diminuzione degli stipendi, così come si afferma nell'interrogazione, pur dovendosi convenire che i modesti aumenti retributivi concessi ai docenti non sono certo tali da soddisfare le fondate richieste dei dipendenti della scuola; a tale proposito si deve, ad ogni modo, tener presente che il Governo pro-tempore si è dovuto attenere — così come è avvenuto per le altre categorie di dipendenti delle pubbliche amministrazioni — ai vincoli finanziari stabiliti dalle apposite leggi di bilancio.

Quanto poi alla lamentata esclusione dello SNALS dalla contrattazione decentrata, si osserva che l'ARAN, — con riferimento ad un quesito posto da questa amministrazione — con nota del 31.10.1995 ha ritenuto, in relazione al principio del collegamento tra contratto nazionale e contratto di secondo livello, che solo i soggetti sindacali che avevano concordato e sottoscritto il primo avevano conseguentemente titolo a negoziare il secondo, dalla cui definizione avrebbero dovuto essere pertanto esclusi, sulla base dell'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, quei

Sindacati i quali non avevano ritenuto di condividere e firmare il C.C.N.L. del comparto.

A tale riguardo l'ARAN ha richiamato altresì l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, concernente più propriamente i diritti a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in quanto anche questa norma, nella sostanza, pone nella partecipazione alla volontà negoziale la piena titolarità dei diritti sindacali da parte di una organizzazione di lavoratori nell'ambito aziendale.

Dal proprio canto questo Ministero, in occasione del primo incontro per la contrattazione decentrata nazionale del 21 dicembre 1995, pur avendo invitato tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto, comprese quelle che non avevano sottoscritto il primo contratto nazionale, si trovò nella necessità di chiarire che queste ultime, di cui sarebbe stato apprezzato il contributo, non avrebbero tuttavia potuto firmare il contratto decentrato, stante l'orientamento in tal senso espresso dell'ARAN.

In quella sede il sindacato SNALS, a differenza delle altre organizzazioni non firmatarie, ritenne di abbandonare la seduta, autoescludendosi dalla discussione sui documenti oggetto di contrattazione.

Si ritiene, comunque, di aggiungere che, a seguito dell'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR del Lazio in data 14 febbraio 1996, questo Ministero, con circolare telegrafica n. 78 del 15.2.1996, ha ammesso alla contrattazione decentrata anche le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto.

Quanto, infine, al significato della circolare n. 322 del 6.10.1995, si chiarisce che con la stessa l'Amministrazione non ha inteso perseguire altro fine se non quello di precisare che iniziative referendarie, quali quella promossa dallo SNALS e regolarmente prevista dall'articolo 21 della legge 20.5.1970 n.300 (richiamato dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 29 del 1993) rivestono natura meramente privatistica e non possono, di conseguenza, investire, in alcun modo, la competenza e la responsabilità dei capi di istituto.

Il citato articolo 21 impone infatti all'amministrazione soltanto l'obbligo di consentire lo svolgimento, al di fuori dell'orario di lavoro, di referendum su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle varie organizzazioni ed ai quali hanno diritto di partecipare tutti i dipendenti appartenenti all'unità scolastica e alla categoria interessata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CESETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

è sorta questione circa la collocazione nell'ambito del primo circolo didattico di Fermo dell'aula multimediale per la sperimentazione didattica, di cui alla circolare ministeriale n. 31 del 19 gennaio 1996, e precisamente, se detta aula dovesse essere realizzata nel plesso « La Sapienza » ovvero nel plesso di « Sant'Andrea »;

l'amministrazione comunale di Fermo, con comunicazione del 19 marzo 1996, riteneva che il plesso di Sant'Andrea fosse il più idoneo ad accogliere l'aula multimediale;

osservava a tal fine il sindaco di Fermo che « il plesso destinato ad accogliere l'aula multimediale dovrà rispondere al meglio sia agli obiettivi che il Ministero della pubblica istruzione pone con la circolare n. 31 del 619 gennaio 1996, sia ai seguenti: l'assenza di barriere architettoniche per facilitare l'utilizzo anche ad eventuali bambini portatori di handicap, che sono gli utenti privilegiati di questi mezzi tecnologici; la posizione del plesso che deve essere facilmente raggiungibile anche da parte di insegnanti e scolaresche provenienti da tutta la regione; la disponibilità di parcheggi che consentano ai pullman di raggiungere direttamente la scuola; la possibilità di accedere in maniera indipendente alle aule del piano terra senza interferire con la normale attività didattica della scuola »;

il Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno disponeva che l'aula multimediale venisse realizzata nel plesso « La Sapienza », anziché nel plesso di « Sant'Andrea », senza con ciò tener conto del parere del comune di Fermo, dei genitori e degli stessi insegnanti —:

se risponda a verità che il Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno ha assunto la decisione sulla base della rigida posizione della direttrice didattica dottoressa Testa, che in modo del tutto inaccettabile ha condizionato la decisione;

se non intenda adottare ogni opportuno provvedimento perché l'aula multimediale sia realizzata nel plesso di « Sant'Andrea ». (4-00645)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno ha precisato che la collocazione dell'aula multimediale presso il plesso « La Sapienza » anziché, in quello di « S. Andrea » è stata deliberata dal collegio dei docenti del circolo didattico di Fermo — cui fanno capo i plessi in questione — al quale il Capo dell'Ufficio Scolastico ha ritenuto di doversi rivolgere, trattandosi di uno specifico problema di didattica in quanto correlato alla migliore e più funzionale dislocazione degli strumenti rispetto all'attività sperimentale da svolgere.*

Lo stesso Provveditore ha anche fatto presente che l'edificio, sede del plesso scolastico « La Sapienza », è quotidianamente frequentato dagli allievi del centro storico della città di Fermo e fornisce le stesse garanzie di fruibilità dal punto di vista della sicurezza e delle barriere architettoniche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

il Tar del Lazio, accogliendo le ragioni dello SNALS, ha rimesso alla Corte Costi-

tuzionale il giudizio di legittimità sulle norme relative alla « privatizzazione » del pubblico impiego *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993;

sembra acquisire consistenza la rivendicazione di una scuola non omologata genericamente al settore privato, bensì considerata come un'area specifica del comparto pubblico, come inclina a riconoscere il decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 1993 —:

quali urgenti iniziative si intendano assumere perché venga riconsiderata, anche alla luce dell'evoluzione in dottrina ed in giurisprudenza, la collocazione della scuola all'interno dell'ordinamento pubblico e delle regole che lo disciplinano.

(4-00867)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la S.V. Onorevole ha chiesto quali iniziative si intendano adottare in relazione alla decisione del TAR del Lazio che, a seguito di un gravame proposto dallo SNALS, ha rimesso alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità di alcune disposizioni relative alla privatizzazione del personale della scuola, contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993.*

Al riguardo, premesso che, per la parte pubblica, il vigente contratto collettivo del personale in questione è stato sottoscritto non già da questo Ministero, ma dall'apposita Agenzia per le relazioni sindacali (ARAN) — che opera peraltro a seguito di direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica — si osserva che, al momento, non si ravvisa l'opportunità di assumere iniziative di alcun genere, attesa l'esigenza di conoscere prima le determinazioni che in merito riterrà di assumere la Corte costituzionale.

D'altra parte ogni determinazione, in ordine alla questione sollevata, non può che essere rimessa alla valutazione del Ministro della funzione pubblica, nella sua duplice

veste di organo vigilante sull'attività dell'ARAN e di organo coordinatore di tutta la normativa sul pubblico impiego.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CONTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

nella città di Ascoli Piceno esiste una costruzione di altissimo interesse storico ed artistico, quale il Forte Malatesta, un tempo usato come carcere ed oggi libero da destinazione;

tale edificio è abbandonato a se stesso —:

quale sia lo status giuridico di tale edificio, e precisamente se la proprietà dell'edificio sia del demanio dello Stato, oppure se sia stato assegnato in concessione o in custodia al comune di Ascoli Piceno, e in particolare, se di proprietà demaniale, se non ritenga opportuno, necessario e doveroso intervenire per una ristrutturazione degli interni, onde esso possa essere utilizzato appieno come meta di un percorso turistico e culturale, che potrebbe essere: chiesa di San Salvatore-Ponte di Cecco e Forte Malatesta.

(4-00371)

RISPOSTA. — *Il Forte Malatesta è del demanio dello Stato ed è stato dato in affitto al Comune di Ascoli fino a tre anni fa.*

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, considerato lo stato di abbandono del monumento, ha iniziato lavori di pronto intervento nel 1995 allo scopo di liberare l'immobile che per anni era stato destinato a magazzino e per realizzare opere urgenti. Nel corrente anno è in corso il restauro di alcuni vani del piano terra e la sistemazione dell'ingresso principale.

La predetta Soprintendenza è intervenuta, quindi, per sanare una situazione di

abbandono ed incuria e continuerà i lavori con i fondi ordinari, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

COSTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il nuovo codice della strada impone l'adozione e lo svolgimento di programmi di educazione stradale cui i Ministeri preposti (pubblica istruzione e lavori pubblici) non hanno dato idoneo impulso per evidente insensibilità al problema, per l'insufficiente formazione dei docenti, per la carenza di strumenti didattici specifici;

il numero delle vittime per incidenti stradali risulta essere elevatissimo (più di quanto si ricavi dalle statistiche dell'Istat) e una parte rilevantissima degli incidenti risulta frutto di complessiva impreparazione alla guida ed ai problemi ad essa connessi da parte degli automobilisti responsabili dei sinistri —:

quali attività scolastiche siano state espletate, nel corso dell'anno scolastico 1994-1995 ed in quello in corso, circa i programmi relativi all'educazione stradale;

che cosa concretamente ha fatto il ministro della pubblica istruzione nell'ultimo anno per favorire l'insegnamento dell'educazione stradale e farlo divenire realtà, oltre al questionario inviato recentemente ai provveditori; in sostanza, considerato che il ministro della pubblica istruzione ha il potere di controllare se un programma sia stato svolto dopo averne favorito lo svolgimento, e non prima, se ciò sia avvenuto, in che modo, con quali iniziative più concrete rispetto alle mere circolari. (4-00609)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che l'educazione stradale è stata introdotta nei programmi di studio delle*

scuole di ogni ordine e grado, con D.I. 5.8994 a decorrere dall'anno scolastico 1994/95.

Lo svolgimento dell'attività in parola riveste carattere di obbligatorietà, intesa sia come vincolo normativo sia come momento qualificante proprio della funzione educativa della scuola.

Si ritiene di dover precisare, tuttavia, che l'educazione stradale non è una materia a se stante, affidata a un singolo insegnante specifico, ma ha il carattere della trasversalità in quanto chiama tutti i docenti a contribuire, anche attraverso le materie curricolari, alla formazione dei giovani in materia di comportamento stradale, e di sicurezza del traffico e della circolazione e quindi non è quantificabile né individuabile su precise attività scolastiche.

Sono state, inoltre previste (O.M. 242/94) iniziative sulla base delle attività programmate dagli organi collegiali nel quadro del progetto educativo d'istituto, per le quali è possibile avvalersi della collaborazione delle istituzioni pubbliche, dei corpi di polizia municipali, dell'Automobile Club d'Italia e degli enti e associazioni individuati con decreto dei Lavori pubblici 10 dicembre 1993.

Al fine di seguire, verificare e valutare l'attuazione dei programmi di Educazione stradale, nonché di individuare gli opportuni interventi ed iniziative in materia, è stato costituito presso questo Ministero un apposito gruppo di lavoro, convocato da ultimo in data 29 aprile 1996, con l'intento di verificare lo stato delle attività di educazione stradale in ambito scolastico e vagliare le prospettive di sviluppo delle iniziative medesime.

Dall'analisi dei dati ricavati da una apposita indagine è stato possibile osservare che, presso il 71 per cento degli uffici scolastici provinciali, è presente l'insegnante referente di educazione stradale e che spesso le attività pratiche educative sono state inserite nella programmazione elaborata dal collegio di docenti.

Lo svolgimento di dette attività ha fatto registrare la partecipazione degli operatori del settore (vigili urbani, polizia stradale,

carabinieri) e spesso sono state coinvolte anche le famiglie, soprattutto nelle iniziative programmate dalle scuole dell'obbligo.

Per quanto concerne poi la formazione specifica dei docenti nella materia, non essendo stati determinati appositi stanziamenti, si è fatto riferimento agli ordinari capitoli di bilancio per l'aggiornamento del personale direttivo e docente facendo rientrare l'educazione stradale nelle tematiche previste nei piani provinciali di aggiornamento.

Circa la carenza di strumenti didattici specifici, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, si fa presente che in ossequio al principio di autonomia scolastica, è stata lasciata agli organi collegiali competenti la facoltà di selezionare, in sede di singola istituzione scolastica, il materiale ritenuto più idoneo alle esigenze dei diversi contesti territoriali.

Al fine, comunque, di rafforzare ulteriormente l'azione svolta è intendimento di questo Ministero:

intensificare, secondo linee di intervento integrato, i rapporti con i ministeri dei Lavori Pubblici, dell'Interno e dei Trasporti — coinvolti per legge nella problematica in questione — facendo assumere agli stessi carattere di continuità e di sistematicità;

intervenire, anche con l'invio di sussidi didattici da predisporre in collaborazione con l'ICI, nelle zone in cui l'attività nelle scuole non risulta sufficientemente attivata, valutando anche l'opportunità di brevi corsi di formazione di docenti che diventino referenti in sede locale;

individuare destinatari precisi — ad esempio alunni delle classi prime — per impostare progetti basati sulla continuità, che accompagnino i ragazzi nelle varie fasi della vita scolastica;

determinare contatti con le associazioni dei genitori, per attivare in sede locale iniziative che sensibilizzino tale componente, coinvolgendole attivamente nelle problematiche proprie delle varie fasi di crescita dei ragazzi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'entrata in vigore (1- aprile 1996) della legge n. 545 del 1992 ha determinato la soppressione di molte Commissioni tributarie di secondo grado accorpate nei capoluoghi di Regione;

ad avviso dell'interrogante il trasferimento di dette Commissioni nel capoluogo di Regione determina:

1) gravissimo danno per le comunità locali, che, per adire in secondo grado l'autorità giurisdizionale, si vedranno costrette a rivolgersi a sedi a volte assai lontane, il che costituisce di per sé un evidente deterrente, per i ricorrenti, che si risolve in una malcelata forma di denegata giustizia;

2) gravissimo disagio ed inutile dispendio di tempo per i componenti delle Commissioni — che si ricorda hanno tutti altra attività principale — costretti a lunghe percorrenze (nel caso della Regione Emilia Romagna, per esempio, la distanza tra Piacenza e Bologna è di 150 Km.), senza contare le difficoltà, una volta nel capoluogo, di raggiungere effettivamente la sede della Commissione (necessità di utilizzare mezzi pubblici di trasporto, taxi, oppure, in caso di uso del mezzo proprio, problemi di viabilità e parcheggio);

3) ulteriore disagio per i professionisti locali, i quali, a breve termine, subirebbero tra l'altro una perdita certa di lavoro;

4) inutile spreco di risorse già utilizzate (locali, personale, macchinari, materiale bibliografico);

5) ulteriori costi per lo Stato costretto, per legge, al rimborso delle spese di trasferta per i componenti pendolari, al reperimento nel capoluogo di nuovi uffici, ad assunzioni di nuovo personale (essendo pacifico che quello già esistente nelle sedi periferiche non sarà trasferito);

le predette ragioni rendono assolutamente incomprensibile la *ratio* normativa di soppressione delle sedi periferiche di

secondo grado, ed inaccettabile la stessa, in un momento così particolare per la nostra Nazione, posto che obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di una drastica riduzione dei costi e di una massima efficienza dei servizi, attuabile in primo luogo col decentramento, esigenza alla quale tutte le forze politiche « sembrano » richiamarsi —:

se non intenda il Ministro interrogato attivarsi affinché sia creata una Sezione distaccata in ogni Provincia, già sede di Commissione di secondo grado e, in particolare, con riferimento specifico alla Regione Emilia Romagna, nella città di Piacenza. (4-00040)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha evidenziato il disagio e lo spreco di risorse dovuto alla soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario, di molte Commissioni tributarie di secondo grado.*

Al riguardo, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se è intenzione di questa Amministrazione provvedere ad istituire sezioni staccate della Commissione tributaria regionale presso le singole province, e, con particolare riferimento alla regione Emilia Romagna, se non si intenda istituire una sezione nelle distaccata nella città di Piacenza.

Ciò anche avuto riguardo alle esigenze di decentramento che risultano fortemente avvertite e sollecitate da tutte le forze politiche.

In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-econo-

mica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-sexies del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di « particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale ... potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia ... o di regione ... fossero già sedi di Commissione tributaria e sedi di tribunale ... o di corti di appello ».

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a), del decreto legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, per cui l'auspicata istituzione delle sezioni in argomento, allo stato, risulterebbe in contrasto con la normativa suindicata.

Si fa presente, tuttavia, che il Governo non mancherà di riesaminare la questione al fine di pervenire a soluzioni legislative che consentano di ridurre i prospettati disagi dei contribuenti.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

su ricorso dello Snals, il sindacato maggiormente rappresentativo della scuola, nei giorni scorsi il TAR del Lazio ha annullato gli articoli 38 (commi 4 e 5) e 39 del contratto della scuola, riguardanti il progetto d'istituto;

l'articolo 31, ai commi 4 e 5, stabilisce che la funzione docente si basa sull'autonomia culturale e professionale del professore, nella sua dimensione individuale e collegiale; afferma anche che i docenti, collegialmente, elaborano gli aspetti didattici e il progetto d'istituto adattandolo alle esigenze degli alunni;

l'articolo 39 è tutto incentrato sul progetto d'istituto deliberato dal collegio dei docenti e sul conseguente piano attuativo; in esso è contenuta la pianificazione annuale dell'insieme delle attività formative didattiche e pedagogiche;

la citata sentenza del TAR ha ragioni legate alla tutela di un bene di rilievo costituzionale qual è la libertà di insegnamento, che nel contratto scuola appariva vulnerato dal profilo del « progetto educativo di istituto »;

il progetto educativo di istituto è l'asse portante del contratto nazionale della scuola;

il progetto educativo di istituto contiene tutti gli atti, giudizi, attività didattiche, attività organizzative e di programmazione, attività aggiuntive e risultati conseguiti dagli alunni;

nell'ambito del progetto educativo esistono attività didattiche che hanno determinato e determineranno esiti valutativi;

il TAR del Lazio, inoltre, ha rimesso alla Corte costituzionale l'intera questione relativa alla « privatizzazione » del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, confermando così l'avvio già espresso dal Consiglio di Stato il 31 agosto 1992;

il Consiglio di Stato, il 31 agosto 1992, ha affermato che la disciplina del pubblico impiego non è nella disponibilità del legislatore ordinario ed ha riconosciuto che, in base al principio della libertà sindacale sancito dall'articolo 39 della Costituzione, non è ammissibile che un contratto collettivo privatistico possa avere efficacia ge-

neralizzata, sia cioè vincolante anche per i sindacati ed i lavoratori dissenzienti rispetto al testo dell'accordo;

la sentenza del TAR del Lazio non può essere considerata un incidente senza effetti sostanziali;

l'intero contratto scuola ha mortificato tutti i lavoratori della scuola, esasperando i consolidati appiattimenti tra le categorie interessate, non facendo alcun riferimento ad un ruolo di dirigenza nel comparto scuola e mortificando la « professionalità » del docente —:

quali urgenti iniziative intenda assumere perché venga riscritto il contratto della scuola relativo al quadriennio 1994-1997 e per rilanciare dentro un profilo più alto tutta la problematica, colpevolmente sottovalutata. (4-00926)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, Si premette che questo Ministero ha preso atto della decisione n. 1172/96 del 20 marzo 1996, con la quale il TAR del Lazio, in parziale accoglimento di un ricorso proposto dallo SNALS, ha annullato l'attorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto collettivo della scuola, limitatamente alle disposizioni contenute nell'articolo 38 (commi 4 e 5) e nell'articolo 39 del medesimo contratto.

Si tratta in sostanza, come si rileva anche nell'interrogazione, delle disposizioni che, facendo riferimento alla dimensione collegiale della funzione docente, prevedono l'obbligo di elaborare, attivare e verificare, il progetto di istituto.

Si sottolinea al riguardo che la decisione succitata del TAR — che ha peraltro respinto tutti gli altri motivi di gravame afferenti alle disposizioni contrattuali più direttamente incisive sul rapporto di lavoro — è motivata, per i punti oggetto di annullamento, esclusivamente dalla rilevata necessità di una disciplina pubblicistica della materia — mediante cioè leggi o regolamenti — e prescinde pertanto da qualsiasi valutazione di merito circa il contenuto eventualmente lesivo delle disposizioni in esame rispetto al principio

della libertà di insegnamento. Il TAR ha infatti testualmente precisato, nella motivazione della sentenza, che « è nulla la clausola che preveda di disciplinare aspetti strettamente connessi con la libertà di insegnamento. e con l'autonomia professionale, anche se in concreto non vi sia stata lesione di tali valori. Per converso deve essere precisati che l'affermazione che una materia non può essere regolamentata dal contratto collettivo non significa che la stessa non possa poi essere disciplinata (magari con gli stessi contenuti della clausola indebitamente apposta) dalle parti pubblicistiche ».

Tanto premesso e tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto, come è noto, dall'Aran e non da questa Amministrazione e che la — sentenza peraltro non risulta ancora formalmente notificata allo scrivente, si precisa che l'effettiva attuazione della decisione stessa — fino alla sua eventuale riforma in appello, qualora verrà ravvisata l'opportunità dell'impugnativa — va ricondotta alla caducazione delle sole norme sopra richiamate e non all'intero impianto contrattuale.

Si rileva inoltre che le attività di programmazione educative e didattiche — proprio per il principio invocato dal TAR continuano e trovano il proprio legittimo fondamento in tutte le pregresse disposizioni legislative che disciplinano in sede pubblicistica la programmazione dell'attività educativa e didattica, con particolare riguardo agli artt. 5, 7 e 395 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Continuano altresì ad applicarsi, non avendo esaurito la loro efficacia per effetto della dichiarata nullità delle norme contrattuali sopraindicate, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, che disciplinano le modalità di programmazione didattico-educativa, anche di natura collegiale.

Quanto poi all'ordinanza n. 1171/96 dello stesso TAR, con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità di alcune disposizioni della legge n. 421 del 1992, e del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, si osserva che proprio tale circostanza rende inopportuno ogni intervento sulla materia prima della pronuncia del giudice costituzionale che definisca i criteri dell'eventuale intervento.

Si ricorda infine che, come è noto, questo Ministero non è parte firmataria del contratto; tale è invece, per la parte pubblica, l'Agenzia per le relazioni sindacali (ARAN), che opera peraltro a seguito di direttive del Dipartimento della funzione pubblica.

Ai predetti organi competerà pertanto pronunciarsi sull'eventuale impugnativa della decisione e sull'eventuale riapertura della procedura contrattuale.

Si informa, ad ogni modo, che sulla questione sollevata opportune istruzioni sono state fornite agli operatari scolastici periferici con la circolare n. 304 del 10 luglio 1996 di cui si allega copia.

PROT. N. 1813 /BL
CIRCOLARE N. 304

ROMA, 1 LUGLIO 1996

- Ai Provveditori agli Studi **LODO. SEDI**
 - Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di **ROMA**
 - Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di **TRENTO**
 - All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca **ROMA**
 - All'Intendente Scolastico per la scuola delle località **ROMA**
Ladine
 - Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la scuola Materna **SEDI**
 - Ai Sovrintendenti scolastici regionali **LODO. SEDI**
 - All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta **AOSTA**
 - Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta **AOSTA**
 - All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana **PALERMO**
 - Al Presidente della Giunta Provinciale di **ROMA**
 - Al Presidente della Giunta Provinciale di **TRENTO**
- e.p.c.

collettivo del personale della scuola -stipulato in data 4 agosto 1995 -limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 38, commi 4 e 5 e all'art. 39.

Si tratta in sostanza delle disposizioni che, facendo riferimento alla dimensione collegiale della funzione docente, prevedono l'obbligo di elaborare, attuare e verificare, il progetto di istituto.

Si sottolinea al riguardo che la decisione di annullamento del T.A.R. è motivata esclusivamente dalla rilevata necessità di una disciplina pubblicistica della materia -mediante cioè leggi o regolamenti- e prescinde pertanto da qualsiasi valutazione di merito circa il contenuto eventualmente lesivo delle disposizioni in esame rispetto al principio della libertà di insegnamento.

Tanto premesso, in ottemperanza alla citata decisione del T.A.R. e fino all'eventuale riforma in appello della decisione medesima, le succitate disposizioni contrattuali non potranno essere più applicate.

Restano naturalmente in vigore tutte le disposizioni legislative che disciplinano in sede pubblicistica la programmazione dell'attività educativa e didattica, con particolare riguardo agli articoli 5, 7 e 395 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297). Continuano altresì ad applicarsi, non avendo esaurito la loro efficacia per effetto della dichiarata nullità delle norme contrattuali sopraindicate, le disposizioni di cui all'art. 14, commi 3 e 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, che disciplinano le modalità di programmazione didattico-educativa, anche di natura collegiale.

Pertanto le norme ora richiamate costituiscono anche la base normativa su cui fondare la programmazione e la realizzazione dell'attività del prossimo anno scolastico.

IL MINISTRO



OGGETTO: Esecuzione decisione T.A.R. Lazio, Sez. III bis, relativa al ricorso proposto dallo S.N.A.L.S. avverso l'autorizzazione governativa relativa alla sottoscrizione del contratto collettivo del personale della scuola.

Con decisione n. 1172/96 del 20 marzo 1996, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, in parziale accoglimento di un ricorso proposto dallo S.N.A.L.S., ha annullato l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto

NAPPI e VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 249 del 10 luglio 1989 prevedeva l'inserimento nella graduatoria per soli titoli (doppio canale di reclutamento) a posti di sostegno di scuola elementare solo col possesso del titolo di specializzazione e 360 giorni di servizio (si prescindeva dal requisito del superamento di un precedente concorso);

nel 1991, continuando a pensare giustamente che il titolo di specializzazione fosse da ritenersi pienamente abilitante, si decise ancora la possibilità di accedere alla graduatoria per soli titoli a quanti, anche successivamente al 1989, avevano conseguito tale titolo. Già in quel momento fu perpetrata una palese ingiustizia nei confronti di chi, avendo già nel 1989 il titolo di specializzazione, non ebbe la possibilità di inserirsi, pur avendo maturato ormai i famosi 360 giorni tutti su posti di sostegno;

nel 1993, in seguito all'aggiornamento (e non alla compilazione di nuove graduatorie), per l'inserimento nella graduatoria del doppio canale il titolo di specializzazione non fu più ritenuto abilitante e, pertanto, furono usati due pesi e due misure;

si trovarono infatti inseriti docenti sprovvisti di superamento di concorso ed immessi in ruolo col solo titolo di specializzazione;

furono invece esclusi dalla stessa graduatoria e nello stesso periodo quanti, pur in possesso di titolo di specializzazione, erano sprovvisti da superamento di concorso;

la legge finanziaria per il 1996, ha previsto corsi abilitanti speciali per docenti di scuola materna e secondaria, escludendo i docenti di scuola elementare, colpevoli di possedere un diploma già di per sé abilitante;

poiché gli ultimi concorsi riservati per la scuola elementare furono banditi, nel lontano 1990, insieme a quelli riservati

della scuola materna, con ordinanze ministeriali nn. 92 e 98, tanti, moltissimi insegnanti elementari, di sostegno e non, che in tutti questi anni hanno maturato servizio alle dipendenze dello Stato, si vedono esclusa ogni possibilità, anche futura, di immissione in questa graduatoria menzionata;

se non ritenga che pari opportunità di accesso nelle graduatorie speciali debba essere data anche agli insegnanti elementari, ed in particolare a quelli in possesso di specializzazione per alunni portatori di *handicap*, visto che a tutt'oggi non è stata riconosciuta la continuità didattica per tali docenti (cosa, tra l'altro, già avvenuta da diverso tempo per gli insegnanti di religione). (4-00113)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, in passato, solo speciali disposizioni legislative — che hanno ormai esaurito la propria efficacia — hanno eccezionalmente consentito l'ammissione alle procedure concorsuali, finalizzate all'immissione in ruolo per l'assegnazione a posti di sostegno, di docenti in possesso del solo titolo di specializzazione congiunto con una determinata anzianità di servizio.*

Tra le anzidette disposizioni si ricordano, in particolare, l'articolo 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 e l'articolo 11, comma, della legge n. 417 del 1989, (di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989); quest'ultimo articolo ha disposto, in effetti, che ai concorsi per soli titoli a posti di sostegno nella scuola primaria (c.d. doppio canale) fossero ammessi, in sede di prima applicazione, gli insegnanti elementari in possesso del solo titolo di specializzazione e della prescritta anzianità di servizio, indipendentemente dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami.

Premesso pertanto che alle disposizioni sopra ricordate è già stata data puntuale attuazione, al momento questo Ministero

non può non tener conto della normativa vigente — contenuta nell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994 — la quale consente l'accesso ai concorsi per soli titoli a posti di insegnamento nella scuola elementare soltanto a quei candidati che, alla data di emanazione del relativo bando, abbiano già superato un concorso per esami e titoli per l'immissione nei ruoli di detta scuola ovvero il concorso speciale per soli esami, bandito con O.M. n. 92 del 5 aprile 1990, e che abbiano maturato, nel triennio precedente all'emanazione del bando, un servizio effettivo pari ad almeno, 360 giorni.

Premesso inoltre che il recente decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 (recante misure per il risanamento della finanza pubblica) all'articolo 3, comma 5, ha fatto venir meno la copertura finanziaria per l'attivazione dei corsi abilitanti previsti dalla legge n. 549 del 1995 e di cui è cenno nell'interrogazione, si osserva che la lamentata limitazione dei predetti corsi ai soli docenti delle scuole secondarie e materne era stata dettata dall'esigenza di consentire agli stessi docenti — in relazione al perdurante blocco dei concorsi per titoli ed esami l'acquisizione di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; tale esigenza non è stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali — bandito con decreto ministeriale del 20 ottobre 1994 — risulta essersi concluso in tutte le province entro il 30 agosto 1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1° settembre 1995.

Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unità) sono legittimati a chiedere — a norma di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo n. 401 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 — l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28 marzo 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PAMPO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

giace in discussione alla Camera dei deputati una proposta di legge sulla salvaguardia del barocco leccese;

a Nardò, il più grande centro del Salento dopo Lecce, monumenti storici di grande valore culturale ed artistico hanno urgente necessità di interventi, al fine di salvaguardarne le caratteristiche;

tra i monumenti dell'importantissimo comune salentino che necessitano di immediato intervento vanno segnalati: il Sedile di piazza Salandra, l'obelisco dell'Osanna, il chiostro dei Carmelitani, il palazzo ove ha sede la pretura, la chiesa di S. Antonio, la chiesa del Carmine, la chiesa di S. Giuseppe, la chiesa di San Trifone e quella dell'Immacolata —:

se non ritenga di doversi attivare affinché siano aumentati i fondi, già predisposti per la legge sul barocco leccese, per intervenire a salvaguardia dei monumenti neretini in stato di avanzato degrado;

se non ritenga di attivare ogni altra iniziativa idonea a tutelare i monumenti artistici di Nardò, il cui stato di degrado ha costretto la civica amministrazione a lanciare un vero e proprio grido di allarme.
(4-00728)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Bari ha effettuato i seguenti interventi conservativi:*

restauro dell'obelisco dell'Immacolata;

restauro della facciata della chiesa di S. Trifone;

restauro della facciata della chiesa dell'Immacolata;

restauro della facciata del Palazzo sede della Pretura;

risanamento statico del Tempietto dell'Osanna.

Tali lavori hanno riguardato singoli lotti e non gli interi complessi monumentali, ad eccezione della « Guglia dell'Immacolata, perché l'attività di programmazione è stata fortemente condizionata dalle risorse finanziarie disponibili; per tale motivo la predetta Soprintendenza non ha potuto programmare, per l'anno finanziario in corso, interventi diretti di restauro per gli altri monumenti citati nell'interrogazione.

Si condivide pertanto la necessità di una maggiore disponibilità di fondi da destinare alla salvaguardia dei monumenti. in questione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 35/A del 24 novembre 1994 la classe di concorso A099, Tecnologia delle arti applicate, è stata accorpata alla disciplina 13/A, Chimica e tecnologie chimiche;

per l'insegnamento di chimica e tecnologie chimiche è richiesta per legge la laurea o in chimica o in ingegneria chimica o in tecnologie farmaceutiche;

con il predetto decreto ministeriale sono state incluse per tale graduatoria, la 13/A, docenti con laurea in architettura, scienze biologiche e odontoiatria, che erano incluse nella A099, ma che non posseggono il titolo di studio previsto dalla legge;

pertanto, in materie estremamente specifiche come la chimica industriale si potrebbe giungere al paradosso che le lezioni siano tenute da un architetto o da un odontoiatra —:

se non intenda quanto prima porre rimedio, con un opportuno decreto correttivo, a questa paradossale situazione.

(4-00174)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano interventi atti ad evitare che, a seguito dell'accorpamento nella nuova classe di concorso 13/A (chimica e tecnologie chimiche) di altre discipline quali quelle attinenti alle arti applicate, possano essere chiamati a svolgere lezioni, come quelle specifiche di chimica industriale, anche docenti non in possesso del particolare titolo di studio (laurea in chimica; in chimica industriale; in chimica e tecnologie farmaceutiche ed in ingegneria chimica) prescritto dal decreto ministeriale n.334 del 24 novembre 1994 per l'accesso alla citata nuova classe.

Al riguardo si deve, in effetti, convenire che, nell'attuale periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento, nelle preesistenti graduatorie dei concorsi a cattedre, ancora in corso di validità; nonché nelle graduatorie provinciali permanenti degli aspiranti a supplenze, risultano inclusi docenti che non posseggono i titoli di accesso necessari per le più ampie aree disciplinari risultanti dall'accorpamento disposto, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 35 del 1993, con il menzionato decreto ministeriale n. 334 del 1994.

Al fine pertanto di ovviare a tale inconveniente gli opportuni correttivi sono stati apportati, previo conforme parere dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella seduta del 24 ottobre 1995, con il decreto ministeriale del 17 aprile 1993, registrato alla Corte dei conti il successivo 8 maggio.

Per quanto concerne, in particolare, la classe di concorso 13/A, è stato disposto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle suddette graduatorie dei concorsi a cattedre ed i contratti a tempo determinato, per il conferimento delle supplenze a favore dei docenti abilitati, vengano stipulati, in relazione alle contingenti disponibilità di cattedre e posti, con l'osservanza dei seguenti criteri:

attribuzione di tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 334 del 1994;

attribuzione agli aspiranti non di possesso di detto titolo di studio delle sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui gli interessati erano legittimati ad accedere in base al precedente ordinamento;

questi ultimi aspiranti potranno accedere a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso (13/A) solo se in possesso della specifica abilitazione conseguita attraverso la partecipazione alle apposite procedure concorsuali cui saranno ammessi col possesso dei titoli di studio previsti dal previgente ordinamento.

Si è precisato infine che agli aspiranti alla nomina, non muniti del titolo di studio in atto richiesto e già inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza dei non abilitati, possono essere attribuiti solo cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano diritto secondo il vecchio ordinamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MARCO RIZZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

il comune di San Godenzo (FI) è venuto a conoscenza, in via del tutto informale, dell'ipotesi di soppressione nell'anno scolastico 1996-1997 della prima classe della scuola media, a causa della carenza del numero di iscritti provenienti dalle elementari;

la scuola di San Godenzo è l'unica in un capoluogo di comune della provincia di Firenze (54 comuni) che verrebbe a subire un taglio, che si traduce in effetti in una concreta attenuazione di immagine;

l'articolo 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, fa riferimento con molta chiarezza sull'attenzione che deve essere riservata ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti per la scuola dell'obbligo; la carenza di criteri e modalità, che dovrebbero essere stabiliti con ordinanza del mi-

nistero della pubblica istruzione, non può essere imputata al comune interessato, anche se ci si voglia riferire alla legge finanziaria che non può né intende abrogare il dettato della legge n. 97 del 1994 —:

se il Ministro intenda fare chiarezza su tale fatto ed evitare che il comune di San Godenzo sia privato dell'unica scuola media, con enormi disagi anche per la popolazione scolastica. (4-00369)

RISPOSTA. — *In merito alla mancata attivazione della prima classe di scuola media nel Comune di San Godenzo per l'anno scolastico 1996/1997, di cui all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Firenze ha precisato che decisione in tal senso è stata adottata a causa dell'esiguo numero di iscritti alla data del 28 febbraio 1995.*

La scuola media in parola, sezione staccata della scuola media di Dicomano, dista peraltro dalla sede centrale circa n. 9 Km. e i due comuni sono collegati da strada statale facilmente percorribile in circa 15 minuti.

Il Provveditore ha anche precisato che dei n. 5 allievi, che avrebbero dovuto frequentare la classe I, n. 3 hanno già manifestato l'intenzione di frequentare la sede di Dicomano ove è attivata anche la sperimentazione linguistica.

La scuola media in parola continuerà comunque a funzionare per il prossimo anno, con la 2^a e 3^a classe, e ove per il futuro dovessero aumentare le iscrizioni potrà essere riattivata anche la classe prima.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RODEGHIERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il Provveditorato agli studi di Vicenza in questi giorni ha invitato numerosi direttori didattici dei comuni montani della provincia, in particolare dell'altopiano dei sette comuni, a formulare, in accordo con le amministrazioni comunali competenti e gli organismi collegiali di circolo, un pre-

ciso piano operativo, che preveda la soppressione, anche graduale, di plessi scolastici sottodimensionati mediante, ove possibile, accorpamenti con le scuole viciniori, in modo da conseguire la formulazione di classi con un numero consistente di alunni;

i dettami dell'O.M. n. 315 del 9 novembre 1994, articolo 8, e della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, consentono di costituire istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di cinquemila abitanti;

la scuola in dette comunità funge da insostituibile presidio del tessuto sociale, in grado di incidere in maniera determinante su quelle forme di aggregazione le quali, tenendo elevato il livello di interazione tra la popolazione scolastica, ma anche non scolastica, sono in grado di arginare lo spopolamento e di influire positivamente sulla crescita socio-economica di tutta la collettività —:

se non ritenga opportuno intervenire, in tempi brevi, al fine di evitare, in primo luogo, gli accorpamenti scolastici tra dette comunità, in quanto priverebbero i singoli comuni di un vitale punto di riferimento socio-economico, e, in secondo luogo, al fine di indurre i provveditori agli studi a riaffermare la specificità dei comuni montani anche rispetto alle politiche scolastiche, specificità peraltro riconosciuta anche a livello legislativo dalla mai applicata legge n. 97 del 1994. (4-00100)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il Provveditore agli studi di Vicenza, cui la vigenza normativa demanda ogni competenza in materia di determinazione dell'organico di diritto della scuola elementare, ha fatto presente che, in effetti, in data 16 febbraio 1996, con propria circolare di tutti i circoli didattici della provincia con rapporto alunni classi particolarmente basso sono stati invitati a formulare, d'intesa con gli enti locali e con gli organi collegiali, un piano operativo che consentisse la formazione di classi con un*

numero di alunni il più possibile vicino a quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Si ritiene di dover precisare al riguardo che le disposizioni emanate prescindono dalla normativa prevista dalla legge 497 del 1994, riguardante i comuni montani, che si applica in presenza dei necessari presupposti.

Il medesimo Provveditore ha anche precisato che, non sussistendo le condizioni necessarie per effettuare accorpamenti tra plessi (difficoltà di organizzazione trasporti, situazione delle strade, condizioni climatiche, eccetera), non è stato disposto alcun provvedimento di soppressione di plessi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MATTIOLI e SCALIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il territorio di Assisi è stato riconosciuto dal decreto ministeriale del 25 giugno 1954 come bene ambientale di altissimo interesse panoramico e paesaggistico ai sensi della legge n. 1437 del 1939, che prevede il rilascio di un'autorizzazione di codesto ministero per qualsiasi costruzione;

il comune di Assisi ha approvato una variante al PRG con delibera n. 209 del 22 ottobre 1993, che consente la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri in una zona precedentemente destinata a verde pubblico dal piano paesaggistico Astengo, proprio perché posta lungo la strada che collega Santa Maria degli Angeli al colle sul quale sorge il centro storico;

la regione Umbria ha approvato la variante con decreto n. 212 del 16 marzo 1995, pur mancando la necessaria autorizzazione di codesto ministero;

l'edificio in questione, andando ad ampliare le zone antropizzate verso il nucleo antico della cittadina, comprometterebbe l'integrità del paesaggio, stravolgendo il piano paesaggistico redatto da Astengo, che intende arrestare l'espansione di Santa Maria degli Angeli verso il colle;

la destinazione di quell'area a verde pubblico costituirebbe un ottimo punto di sosta per i pellegrini e i turisti che salgono a piedi ad Assisi ed una piacevole veduta per coloro che preferiscono utilizzare i mezzi pubblici o le loro autovetture;

la Soprintendenza, nella nota n. 11432 del 6 ottobre 1995, ha ritenuto il progetto compatibile con il contesto ambientale circostante ed ha negato la sua incidenza sul paesaggio, dimostrando un'inaccettabile superficialità nell'esame della questione —:

quale sarà — alla luce degli elementi sopra citati — la decisione del ministero in merito alla concessione dell'autorizzazione prevista dalla legge n. 1497 del 1939;

se il Ministro, in vista di questa valutazione, intenda riesaminare l'intera questione, senza limitarsi alla relazione della Soprintendenza. (4-00185)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica quanto segue.

Il Comune di Assisi ha autorizzato in data 13 luglio 1995, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, il progetto per la realizzazione di due fabbricati destinati a caserma dei Carabinieri in località S.Maria degli Angeli.

Per permettere la realizzazione della caserma su tale area lo stesso Comune aveva precedentemente adottato, in data 29 ottobre 1993, la variante al P.R.G., resa esecutiva dal CO.RE.CO in data 23 febbraio 1994.

In data 14 luglio 1995 il Comune ha trasmesso il progetto in questione alla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Perugia che ha confermato l'autorizzazione rilasciata dall'ente locale.

Il competente Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero, esaminati gli atti e gli elaborati grafici, alla luce anche dei numerosi esposti, lettere di Associazioni ambientaliste e di cittadini, articoli di giornali, considerato altresì che il

sito interessato dall'intervento, situato tra l'abitato di S. Maria degli Angeli, la città di Assisi e la piana circostante, si inquadra in un contesto di sicuro interesse paesistico, ha ritenuto necessario procedere ad un'ulteriore valutazione dell'intervento. pertanto sul progetto in questione, e su altri progetti concernenti interventi di opere pubbliche che hanno interessato la città di Assisi, quali la caserma dei Vigili del Fuoco e il « Vettore Ettometrico », è stato richiesto il parere dei Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riuniti in seduta congiunta, che si pronunceranno in una prossima seduta.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 stabilisce che le commissioni tributarie di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo di provincia;

le commissioni tributarie non sono « uffici periferici », ma veri e propri organi istituzionali;

negli anni scorsi sono state istituite con appositi decreti in osservanza della legge 142 del 1990 alcune nuove province (Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Crotone, Vibo Valentia);

le commissioni tributarie di secondo grado dei capoluoghi che comprendevano il territorio dei nuovi enti potrebbero legittimamente dichiarare la propria « incompetenza » territoriale su ricorsi presentati per contribuenti residenti nelle nuove realtà provinciali —:

quando verranno istituite le nuove commissioni tributarie di secondo grado per le province recentemente istituite, facendo presente che non se ne avrebbe un aggravio di spesa, perché si potrebbero convenientemente ridurre le sezioni delle

commissioni già esistenti nei capoluoghi, mentre evidenti sarebbero i vantaggi per i cittadini, non più costretti a recarsi o farsi rappresentare lontano dalla propria residenza. (4-00246)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quando verranno istituite le nuove Commissioni Tributarie di secondo grado per le province di Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Crotone, Vibo Valentia, recentemente istituite ai sensi della legge n. 142 del 1996.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che con i decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, concernenti rispettivamente le norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario, emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 30 della legge n. 413 del 1991, è stata introdotta la nuova disciplina del contenzioso tributario.

In particolare, allo scopo di definire nel modo più sollecito le controversie tributarie e per una opportuna esigenza di semplificazione procedurale, è stata prevista dal legislatore la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio, mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, in Commissioni tributarie provinciali e regionali, insediatesi nei rispettivi capoluoghi nella data unica del 1° aprile 1996.

Per effetto di tale normativa, in ciascuno dei capoluoghi delle province cui fa riferi-

mento la S.V. Onorevole è stata istituita la Commissione tributaria provinciale con giurisdizione su tutto il territorio della relativa provincia.

Con riferimento alla specifica richiesta di istituire in tali capoluoghi di province « Commissioni tributarie di secondo grado » si osserva che il legislatore della riforma, come si è già detto, ha previsto per tale grado di giudizio l'istituzione di Commissioni tributarie regionali, nelle quali sono confluite tutte le Commissioni tributarie di secondo grado già esistenti, unicamente nei capoluoghi di regione.

La possibilità di istituire Sezioni distaccate di detti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di Regione, è stata prevista (articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427) esclusivamente in presenza di difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, per cui l'auspicata istituzione di sezioni staccate, allo stato, risulterebbe in contrasto con la normativa sopraindicata.

Va, comunque, fatto presente che il Governo sta valutando la possibilità di interventi legislativi volti a dare adeguata soluzione al problema rappresentato.

Il Ministro delle finanze: Visco.